

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	170
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
Abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi. S. 3437 (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	171
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, riferisce sul testo in esame, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di promozione e protezione dei diritti umani e volto all'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione

e la protezione dei diritti umani. Segnala che la Commissione ha espresso parere sul provvedimento in data 14 dicembre 2011 ed è ora chiamata a pronunciarsi sul nuovo testo risultante dall'esame in sede referente. Rileva che l'articolo 1 riconosce un ruolo specifico, in materia di tutela dei diritti umani, alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, al Ministero degli affari esteri. Osserva che l'articolo 2 prevede che la Commissione, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sia costituita da tre componenti: un presidente nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere e due membri eletti dal Parlamento. Si sofferma sull'articolo 3, che descrive i compiti della Commissione, tra cui i seguenti: monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; promozione della cultura dei diritti umani, anche attraverso specifici percorsi formativi da realizzare in ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche; collaborazione per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con gli organi-

smi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani; promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione del personale. Precisa che l'articolo 4 sancisce l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato; l'articolo 5 disciplina la struttura di supporto all'attività della Commissione; l'articolo 6 dispone che la Commissione acquisisce le valutazioni dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rammenta che l'articolo 7, che istituiva il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, è soppresso. Rileva che l'articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative operanti nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani. Fa notare che l'articolo 9 sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione; l'articolo 10 dispone la presentazione al Parlamento ogni anno di una relazione annuale sull'attività svolta; gli articoli 11 12 provvedono circa le spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria. Ritiene, in conclusione, che si possa esprimere un parere favorevole sul testo in esame; ritiene altresì opportuno un diretto coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, inerenti alla definizione di specifici percorsi formativi da realizzare presso istituzioni scolastiche.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur ritenendo utile il ruolo che dovrebbe svolgere la suddetta Commis-

sione sui diritti umani, di cui auspica la tempestiva istituzione, avanza riserve di carattere generale sul sempre più diffuso ricorso alla costituzione di enti ed organismi indipendenti per lo svolgimento di compiti di verifica e controllo sull'attuazione di normative nazionali ed internazionali. Ritiene altresì opportuno, considerato il contesto attuale di austerità, che non siano previsti oneri per l'istituzione ed il funzionamento di tali organismi e per tale motivo preannuncia il proprio voto contrario.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni espresse dal senatore Vaccari, ravvisa la necessità che i profili finanziari recati dal provvedimento siano pienamente conformi alle prescrizioni dettate dalla legge n. 135 del 2012 in materia di *spending review*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi.

S. 3437.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Dima, illustra il provvedimento in titolo, recante l'abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Rileva che il predetto articolo 35 modifica la disciplina dettata dal comma 17 dell'articolo 6 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mitigando i divieti che tale disciplina aveva stabilito al fine di proteggere l'ambiente marino dal pericolo di inquinamento. Sottolinea che la Relazione al provvedimento ne evidenzia le motivazioni, rilevando che le coste del Mediterraneo sono fortemente antropizzate e caratterizzate da un intenso turismo; nel Mediterraneo transita il venticinque per cento del traffico mondiale di idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi mediterranei: quattrocento milioni di tonnellate annue di idrocarburi. Fa notare che il Mediterraneo si configura come il mare più inquinato da idrocarburi e ciò dovrebbe indurre a considerare con prudenza lo svolgimento di attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi. In particolare, rammenta che il menzionato articolo 35 stabilisce che il divieto di attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi è stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, fatti salvi i procedimenti concessori ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati. Rileva che le predette attività sono invece autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. (Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4534, approvata dal Senato, recante « Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani »;

rilevato che il provvedimento rientra in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, in particolare nella materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione (« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »), in quanto recante l'istituzione di un organo dello Stato, nonché afferisce al profilo dei rapporti internazionali dello Stato ai sensi di cui all'articolo 117, comma 2, lett. a), atteso che il provvedimento si conforma agli impegni assunti con la risoluzione ONU richiamata all'articolo 2;

constatato che l'articolo 3 enuncia, tra i compiti della suddetta Commissione, la promozione della cultura dei diritti umani attraverso specifici percorsi forma-

tivi da realizzare anche presso istituzioni scolastiche, nonché la promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione personale;

rilevata l'opportunità di coordinare gli aspetti finanziari del testo in esame con la disciplina di cui alle legge n. 135 del 2012 in materia di *spending review*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un diretto coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, inerenti alla definizione di specifici percorsi formativi da realizzare presso istituzioni scolastiche e di programmi di formazione del personale volti alla promozione della cultura dei diritti umani.

ALLEGATO 2

Abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi (S. 3437).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 3437, recante l'abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi;

considerato che il provvedimento in esame afferisce alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera

s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare che la complessiva regolamentazione delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali interessati.